



**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI
ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
E DEL CANONE MERCATALE**

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 59 del 19/04/2021

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE.....	<u>5</u>
Articolo 1- Disposizioni comuni.....	<u>5</u>
Articolo 2 - Funzionario Responsabile.....	<u>5</u>
CAPO II – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.....	<u>5</u>
Articolo 3 - Disposizioni generali.....	<u>5</u>
Articolo 4 - Soggetto passivo.....	<u>6</u>
Articolo 5 - Tipologie di occupazioni.....	<u>6</u>
Articolo 6 - Occupazioni abusive.....	<u>6</u>
Articolo 7 - Domanda di occupazione.....	<u>7</u>
Articolo 8 - Istruttoria della domanda	<u>8</u>
Articolo 9 - Contenuto e rilascio della concessione o autorizzazione - Garanzie.....	<u>8</u>
Articolo 10 - Obblighi del concessionario.....	<u>9</u>
Articolo 11 - Titolarità della concessione o autorizzazione.....	<u>10</u>
Articolo 12 - Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione.....	<u>10</u>
Articolo 13 - Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione per sopravvenuti motivi di interesse pubblico.....	<u>11</u>
Articolo 14 - Rinnovo e rinuncia alla concessione o autorizzazione.....	<u>11</u>
Articolo 15 - Criteri di determinazione e modalità di applicazione del canone.....	<u>12</u>
Articolo 16 - Classificazione del suolo pubblico.....	<u>13</u>
Articolo 17 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni.....	<u>13</u>
Articolo 18 - Determinazione della superficie di occupazione.....	<u>13</u>
Articolo 19 - Occupazioni con cavi e condutture	<u>14</u>
Articolo 20 - Passi carrabili e accessi a raso	<u>14</u>
Articolo 21 - Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione.....	<u>15</u>
Articolo 22 - Occupazione con impianti di ricarica veicoli elettrici	<u>16</u>
Articolo 23 - Agevolazioni.....	<u>17</u>
Articolo 24 - Esenzioni.....	<u>18</u>
Articolo 25 - Termini e modalità di versamento.....	<u>19</u>
Articolo 26 - Rateizzazioni.....	<u>20</u>
Articolo 27 - Rimborsi.....	<u>20</u>
Articolo 28 - Accertamento e riscossione coattiva.....	<u>21</u>
Articolo 29 - Sanzioni.....	<u>21</u>
CAPO III – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA.....	<u>22</u>
Articolo 30 - Disposizioni di carattere generale	<u>22</u>
Articolo 31 - Presupposto del canone	<u>22</u>
Articolo 32 - Soggetto passivo.....	<u>23</u>
Articolo 33 - Tipologia degli impianti pubblicitari	<u>23</u>
Articolo 34 - Piano generale degli impianti pubblicitari	<u>23</u>
Articolo 35 - Autorizzazioni	<u>24</u>
Articolo 36 - Dichiarazioni per particolari fattispecie.....	<u>24</u>
Articolo 37 - Anticipata rimozione.....	<u>25</u>
Articolo 38 - Divieti e limitazioni	<u>25</u>
Articolo 39 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti	<u>26</u>
Articolo 40 - Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari.....	<u>26</u>

Articolo 41 - Modalità di applicazione del canone.....	<u>27</u>
Articolo 42 - Criteri di determinazione del canone.....	<u>27</u>
Articolo 43 - Termini e modalità di versamento.....	<u>28</u>
Articolo 44 - Rimborsi	<u>28</u>
Articolo 45 - Insegne d'esercizio.....	<u>28</u>
Articolo 46 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere.....	<u>29</u>
Articolo 47 - Mezzi pubblicitari vari.....	<u>29</u>
Articolo 48 - Riduzioni.....	<u>29</u>
Articolo 49 - Esenzioni	<u>30</u>
Articolo 50 - Maggiorazioni	<u>31</u>
Articolo 51- Accertamento e riscossione coattiva	<u>31</u>
Articolo 52- Sanzioni.....	<u>31</u>
 CAPO IV – PUBBLICHE AFFISSIONI	<u>32</u>
Articolo 53 - Tipologia degli impianti delle affissioni	<u>32</u>
Articolo 54 - Servizio delle pubbliche affissioni	<u>32</u>
Articolo 55 - Modalità delle pubbliche affissioni	<u>33</u>
Articolo 56 - Determinazione del canone per le pubbliche affissioni	<u>33</u>
Articolo 57 - Materiale pubblicitario abusivo.....	<u>34</u>
Articolo 58 - Riduzioni	<u>34</u>
Articolo 59 - Esenzione	<u>35</u>
Articolo 60 - Modalità di versamento del canone.....	<u>35</u>
Articolo 61- Norme di rinvio	<u>35</u>
 CAPO V – CANONE MERCATALE	<u>36</u>
Articolo 62 - Disposizioni generali.....	<u>36</u>
Articolo 63 - Presupposto del canone.....	<u>36</u>
Articolo 64 - Soggetto passivo.....	<u>36</u>
Articolo 65 - Domanda di occupazione.....	<u>36</u>
Articolo 66 - Criteri di determinazione del canone.....	<u>37</u>
Articolo 67 - Classificazione delle strade.....	<u>37</u>
Articolo 68 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata e alla superficie delle occupazioni.....	<u>37</u>
Articolo 69 - Occupazioni abusive.....	<u>38</u>
Articolo 70 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti.....	<u>38</u>
Articolo 71 - Accertamento e riscossione coattiva.....	<u>39</u>
Articolo 72 - Rimborsi.....	<u>39</u>
Articolo 73 - Sanzioni.....	<u>40</u>
 CAPO VI – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.....	<u>40</u>
Articolo 74 - Regime transitorio.....	<u>40</u>
Articolo 75 - Disposizioni finali.....	<u>41</u>
 Allegato A – Classificazione del suolo pubblico	
Allegato B – Elenco località zona speciale	

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1 Disposizioni comuni

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nonché il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'articolo 1, commi da 816 a 845 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni.
3. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni non trovano più applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2021, fatta eccezione per quelle riguardanti i procedimenti di accertamento, recupero o rimborso.
4. Fino all'approvazione del nuovo Piano Generale degli impianti pubblicitari e delle Pubbliche Affissioni continua ad applicarsi il Piano approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 46 del 03/04/2006.

Articolo 2 Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone di cui ai Capi II, III, IV e V del presente regolamento. Tali funzioni sono attribuite al Responsabile del Servizio Tributi.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

CAPO II – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Articolo 3 Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo all'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti il suolo pubblico con esclusione dei balconi, verande, bovindi, pensiline e simili infissi di carattere stabile, e degli spazi sottostanti il suolo pubblico, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa. Il presente Capo disciplina altresì le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni e autorizzazioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le esenzioni.

2. Nelle aree comunali si comprendono anche i tratti di strade statali o provinciali situati all'interno del centro abitato del Comune e le aree di proprietà privata sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio. Tale servitù si intende regolarmente costituita anche per usucapione pur in assenza di formale atto.

Articolo 4

Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.

2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone. In caso di uso comune del suolo pubblico, è soggetto passivo ciascuno dei contitolari dell'occupazione. Il Comune potrà chiedere il canone ad uno di essi il quale, per il principio di solidarietà passiva, sarà tenuto al pagamento salvo rivalsa nei confronti dei restanti coobbligati.

Articolo 5

Tipologie di occupazioni

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:

a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, che prevedono l'utilizzazione continuativa, aventi durata uguale o superiore all'anno o per le quali non è indicato espressamente un termine di scadenza, anche se realizzate senza l'impiego di manufatti o impianti stabili;

b) sono temporanee le occupazioni, anche se continuative, di durata inferiore all'anno.

2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione o autorizzazione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato.

3. Le occupazioni di suolo pubblico effettuate con ponteggi saranno considerate permanenti solo a condizione che siano debitamente documentate dal richiedente l'occupazione. Non potranno essere considerate permanenti le occupazioni effettuate con ponteggi, sprovviste di autorizzazione o che si protraggono oltre il termine di scadenza autorizzato.

Articolo 6

Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:

- difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione;
- che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza che sia intervenuto rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero oltre la data di revoca, decadenza, sospensione o di estinzione della concessione o autorizzazione medesima;
- sono considerate abusive anche le occupazioni di urgenza per le quali l'interessato non ha ottemperato alle disposizioni di cui all'art. 7, comma 5 o per accertata inesistenza del requisito d'urgenza;

- per le quali venga omesso il pagamento del canone (alle scadenze prefissate); in tale circostanza, il Concessionario del servizio di accertamento e riscossioni del canone applicherà le sanzioni previste dall'art. 29 del presente Regolamento.

2. Ai fini dell'applicazione dell'indennità di cui all'art. 29, comma 4, le occupazioni abusive si considerano permanenti se realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile; altrimenti si considerano temporanee ed in quest'ultimo caso l'occupazione si presume effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto da competente pubblico ufficiale e/o dagli accertatori di cui all'art. 1, comma 179, della L. 27/12/2006, n. 296, salvo che possa essere accertata la data di effettiva occupazione.

3. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia Locale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, L. n. 296/2006, rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione, con applicazione delle indennità e delle sanzioni di cui all'art. 29, comma 4. L'Ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative. In tal caso il Comune non risponde dei danni causati ai mezzi di occupazione durante la rimozione.

4. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.

Articolo 7

Domanda di occupazione

1. L'occupazione di strade, di spazi ed aree pubbliche è consentita solo previo rilascio di un provvedimento espresso di concessione o di autorizzazione. Chiunque intende occupare nel territorio comunale strade, spazi ed aree pubbliche, in via permanente o temporanea, deve preventivamente presentare all'Ufficio competente domanda, secondo la modulistica e le indicazioni definite dagli uffici competenti, in ragione della tipologia di occupazione, volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione o autorizzazione. La richiesta deve essere inoltrata anche se per legge o per regolamento l'occupazione è dichiarata esente dal canone.

2. La domanda di concessione per occupazioni permanenti deve essere inoltrata 30 giorni prima dell'inizio della medesima fatti salvi gli ulteriori tempi necessari in caso di assegnazione previa procedura di gara. La domanda di autorizzazione per occupazioni temporanee deve essere inoltrata 10 giorni prima dell'inizio della medesima. L'amministrazione comunale ha la facoltà di accettare eventuali domande presentate con minore anticipo rispetto ai termini fissati, qualora vi sia la possibilità di espletare tutti gli adempimenti necessari in tempo utile.

3. La domanda di concessione o autorizzazione, redatta su carta legale, deve contenere a pena di inammissibilità:

- a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso;
- b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lettera a), la denominazione o ragione sociale, le generalità del legale rappresentante, la sede legale, il codice fiscale ed il numero di partita IVA;
- c) l'ubicazione esatta della porzione di suolo o spazio pubblico che si richiede di occupare;
- d) la dimensione dello spazio od area pubblica che si intende occupare, espressa in metri quadrati o metri lineari;

- e) la durata dell'occupazione espressa in anni, mesi, giorni od ore, l'inizio, la fine e l'eventuale periodicità della stessa. Qualora, per le occupazioni temporanee, la durata non sia espressa in ore, la stessa si considera giornaliera;
 - f) l'oggetto dell'occupazione, i motivi a fondamento di questa, il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire;
 - g) la dichiarazione di essere a conoscenza e di rispettare tutte le prescrizioni contenute nelle leggi in materia, nel presente regolamento e negli altri regolamenti comunali vigenti per quanto applicabili.
 - h) la sottoscrizione da parte del richiedente o del legale rappresentante.
4. La domanda deve essere corredata da una planimetria dell'area interessata e da ogni altra documentazione ritenuta necessaria dal competente ufficio.
5. È consentita l'occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere alla esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio. In tale caso, l'interessato, oltre a presentare la domanda di cui ai commi precedenti, deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente ufficio comunale, il quale provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni d'urgenza e, quindi, a rilasciare la concessione in via di sanatoria ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni prescritte con obbligo di immediata liberazione dell'area.

Articolo 8

Istruttoria della domanda

1. Una volta presentata la domanda di occupazione presso l'ufficio competente in ragione della tipologia di occupazione il Responsabile del relativo procedimento avvia la procedura istruttoria.
2. L'ufficio competente acquisisce direttamente le certificazioni, i pareri e la documentazione già in possesso dell'amministrazione o di altri enti pubblici, invita il richiedente ad integrare o correggere la documentazione incompleta o a produrre gli eventuali ulteriori documenti o dati necessari per l'esame della domanda.
3. Il Servizio Tributi o il Concessionario, nel caso in cui il servizio di accertamento e riscossione sia affidato a terzi, quantifica, su richiesta dell'ufficio competente, l'importo dovuto a titolo di canone e ne dà comunicazione agli interessati unitamente alle modalità di pagamento. Verifica, altresì, la sussistenza dei requisiti per l'applicazione delle agevolazioni, riduzioni od esenzioni previste dal presente Regolamento.
4. L'Ufficio competente verifica se in capo al richiedente risultano debiti liquidi ed esigibili relativi all'oggetto del presente Regolamento e, in caso di dilazione, se i pagamenti rateali sono regolari, avvalendosi del Concessionario nel caso in cui il servizio di accertamento e riscossione del canone sia affidato a terzi.
5. Ai proprietari dei negozi fronteggianti le aree pubbliche verrà accordata la concessione delle stesse aree con preferenza sugli altri richiedenti.

Articolo 9

Contenuto e rilascio della concessione o autorizzazione – Garanzie

1. In base ai risultati dell'istruttoria, il Dirigente competente rilascia o nega la concessione o autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico con provvedimento motivato, dandone comunicazione al richiedente.

2. L'atto di concessione o autorizzazione costituisce titolo che legittima l'occupazione dell'area pubblica e deve indicare:

- a) gli elementi identificativi di cui all'art. 7;
- b) le condizioni di carattere tecnico e amministrativo, alle quali è eventualmente subordinato il provvedimento;
- c) la durata, l'inizio, la fine e/o l'eventuale periodicità dell'occupazione;
- d) l'indicazione del canone, l'importo complessivo dovuto e le modalità di pagamento;
- e) le prescrizioni di cui all'art. 15, comma 4.

3. Il Dirigente competente richiede il versamento di una garanzia, sia in forma di deposito cauzionale o di una fideiussione bancaria o assicurativa, quando:

- a) l'occupazione comporti la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo di ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;
- b) dall'occupazione possano derivare danni di qualsiasi natura al bene pubblico;
- c) particolari motivi e circostanze lo rendano necessario in ordine alle modalità o alla durata della concessione.

L'ammontare della cauzione è stabilito dal Dirigente competente in misura proporzionale all'entità dei lavori, della possibile compromissione e ai costi per la riduzione in pristino dello stato del luogo. Lo svincolo del deposito cauzionale e/o l'estinzione della garanzia fideiussoria sono subordinati alla verifica tecnica del ripristino dello stato dei luoghi.

4. Il completamento dell'istruttoria è comunicato al richiedente anche ai fini del pagamento del canone, cui è condizionato il rilascio dell'atto di concessione. Qualora sussistano le condizioni per il pagamento in forma rateizzata, la relativa istanza deve essere presentata al Servizio Tributi o al Concessionario competente per la gestione del canone. L'accoglimento delle istanze deve riportare anche l'indicazione dell'ammontare della eventuale cauzione e le modalità per il relativo versamento. L'Ufficio competente all'istruttoria, infine, invita il richiedente a ritirare il provvedimento entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, a pena di decadenza, previo pagamento dell'intero importo del canone o della eventuale prima rata. L'Ufficio consegna il provvedimento solo dopo aver preso visione, estratto copia conforme all'originale e verificato l'effettivo pagamento del canone per l'importo dovuto e delle garanzie, di cui al precedente comma 3, eventualmente costituite.

5. Le disposizioni del presente regolamento hanno comunque valore anche per le autorizzazioni all'esecuzione di lavori consistenti nell'installazione di manufatti con i quali si realizzi un'occupazione del suolo, del soprassuolo o del sottosuolo pubblico a cui non consegue uno specifico provvedimento di concessione di suolo pubblico (installazione di tende solari, e casi analoghi).

6. Ciascun Ufficio competente al rilascio dell'autorizzazione/concessione ha l'obbligo di comunicare al Servizio Tributi e al Concessionario competente per la gestione del canone, entro il mese successivo a quello di rilascio, l'elenco dei provvedimenti rilasciati con l'indicazione di tutti gli elementi utilizzati per la determinazione del canone e del relativo importo da pagare.

7. Qualora durante l'istruttoria della domanda il richiedente non sia più interessato ad ottenere il provvedimento di concessione o autorizzazione, deve comunicarlo prima dell'adozione del provvedimento finale. In mancanza della comunicazione sorge l'obbligazione del pagamento del canone correlata al rilascio del provvedimento.

Articolo 10

Obblighi del concessionario

1. Le concessioni si intendono in ogni caso accordate senza pregiudizio dei terzi, con obbligo, da parte del concessionario, di rispondere in proprio di tutti i danni derivanti al Comune e ai terzi dall'utilizzo della concessione o autorizzazione.
2. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di occupazione ed utilizzo di spazi ed aree pubbliche, nonché quelle specificate nell'atto di concessione e/o autorizzazione ed in particolare ha l'obbligo di:
 - a) munirsi dell'atto di concessione o autorizzazione prima dell'inizio dell'occupazione;
 - b) curare continuamente la manutenzione delle opere costruite in dipendenza della concessione, riparando gli eventuali danni arrecati ai circostanti beni pubblici e di terzi e mantenere in condizioni di ordine e pulizia l'area che occupa;
 - c) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione o autorizzazione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese, eventualmente utilizzando il deposito cauzionale o la garanzia di cui all'art. 9, comma 3;
 - d) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza l'atto che legittima l'occupazione nonché la ricevuta attestante l'avvenuto pagamento del canone;
 - e) divieto di sub-concessione o di trasferimento a terzi della concessione;
 - f) versamento del canone alle scadenze previste.
3. Nell'esecuzione di eventuali lavori connessi all'occupazione concessa, il concessionario deve osservare anche le norme tecniche previste in materia dalle leggi e dai regolamenti.
4. Le variazioni di residenza e di domicilio del titolare della concessione devono essere comunicate immediatamente al Comune e al Concessionario competente per la gestione del canone a mezzo posta elettronica certificata.
5. Le disposizioni relative ai passi carrai sono disciplinate dall'apposito Regolamento.
6. Nel caso di cessione d'azienda il subentrante potrà occupare il suolo pubblico concesso al cedente, previa presentazione della domanda di subingresso.

Articolo 11

Titolarità della concessione o autorizzazione

1. La concessione o autorizzazione è rilasciata a titolo strettamente personale ed è incedibile, per cui non è consentita la sub-concessione, ad eccezione di quanto previsto all'articolo 10, comma 6.
2. Chi intende succedere, a qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta al Comune, il quale, in caso di accoglimento, emette un nuovo atto di concessione o autorizzazione, .
3. Il subentrante, relativamente alle occupazioni di carattere permanente è tenuto al pagamento del canone per l'anno solare in corso per la parte non pagata dal precedente titolare.

Articolo 12

Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione

1. Sono causa di decadenza della concessione o autorizzazione:
 - a) il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti;
 - b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso;
 - c) la violazione alla norma di cui all'articolo 10, comma 2, lettera e), relativa al divieto di sub-concessione;
 - d) la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dello spazio pubblico o delle condizioni e modalità degli obblighi previsti nel provvedimento di concessione o autorizzazione commesse dal titolare dell'atto o da altri soggetti della cui attività lo stesso sia comunque tenuto a rispondere;
 - e) salvo diversa previsione contenuta nel provvedimento di concessione o autorizzazione, la mancata occupazione dello spazio pubblico senza giustificato motivo nei 30 (trenta) giorni successivi alla comunicazione del provvedimento di concessione o autorizzazione nel caso di occupazione permanente; nei 15 (quindici) giorni successivi, nel caso di occupazione temporanea;
2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.
3. Sono causa di estinzione della concessione o autorizzazione:
 - a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario;
 - c) la rinuncia del concessionario.

Articolo 13

Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione per sopravvenuti motivi di interesse pubblico

1. Il Comune, con atto motivato del Dirigente può, in qualsiasi momento, per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere o revocare, il provvedimento di concessione o autorizzazione rilasciato, anche se privo di un termine espresso di scadenza, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo.
2. La modifica, la sospensione, e la revoca di del provvedimento di concessione o autorizzazione disposte dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale in dodicesimi del canone di concessione corrisposto.

Articolo 14

Rinnovo e rinuncia alla concessione o autorizzazione

1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le autorizzazioni temporanee possono essere prorogate.

2. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno venti giorni prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata del rinnovo, salvo termini diversi stabiliti nei Regolamenti di settore.
3. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare, due giorni prima della scadenza, domanda di proroga al Comune indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga.
4. In caso di rinuncia volontaria alla occupazione permanente di suolo pubblico, previa comunicazione all'Ufficio competente e al Concessionario del servizio, nel caso in cui la gestione del canone sia affidata a terzi, il canone cessa di essere dovuto a decorrere dal gennaio dell'anno successivo alla cessazione dell'occupazione.
5. In caso di occupazione temporanea la rinuncia volontaria ad una parte dello spazio pubblico o del periodo di tempo originariamente autorizzato o concesso non esclude l'obbligo del versamento del canone per l'intera superficie o l'intero periodo di tempo, salva la prova che la minor superficie o durata dell'occupazione dipende da causa di forza maggiore.

Articolo 15

Criteri di determinazione e modalità di applicazione del canone

1. Il canone è commisurato in base agli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione in categorie d'importanza delle aree e degli spazi pubblici sui quali insiste l'occupazione secondo quanto disposto dal successivo art. 16;
 - b) superficie occupata espressa in metri quadrati o in metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore;
 - c) durata dell'occupazione, così come indicata nell'atto di concessione, espressa in giorni nel caso di occupazioni di natura temporanea ovvero in anni solari nel caso di occupazioni di natura permanente;
 - d) valore economico della disponibilità dell'area, al sacrificio imposto alla collettività dall'occupazione stessa e al tipo di attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità di occupazione.
2. Il canone per le occupazioni è determinato moltiplicando la tariffa base relativa alla categoria dell'ubicazione per il coefficiente moltiplicatore per specifiche attività stabilito per ciascuna fattispecie di occupazione, per la misura dell'occupazione e, per le occupazioni temporanee, per la sua durata.
3. Il canone, d'importo minimo, pari a Euro 25,00, è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali, fatti salvi quelli connessi a prestazione di servizi.
4. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni.
5. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa ordinaria annua è ridotta a un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi il canone è dovuto se la capacità dei serbatoi è superiore a tremila litri sulla base della tariffa ordinaria di cui al periodo precedente aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
6. Non è assoggettabile al canone l'occupazione inferiore al mezzo metro quadrato o lineare.
7. Gli operatori di telecomunicazioni hanno l'obbligo di tenere indenne il Comune dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificatamente coinvolte dagli

interventi di installazione e manutenzione, e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti dal Comune.

8. Nei termini previsti per l'approvazione del bilancio di previsione la Giunta Comunale delibera la tariffa annuale di riferimento, nonché i coefficienti moltiplicatori per ciascuna fattispecie di occupazione. In caso di mancata approvazione, gli stessi si intendono prorogati di anno in anno.

Articolo 16

Classificazione del suolo pubblico

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade e gli spazi pubblici del Comune sono classificate in tre categorie, che vengono individuate tenendo conto della loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.
2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
3. Le strade e gli spazi pubblici non espressamente indicati nell'allegato A) del presente regolamento si intendono classificati nella 3^a categoria.
4. La classificazione di cui al comma 1, riportata nell'Allegato A) che fa parte integrante del presente Regolamento, potrà essere aggiornata all'occorrenza con deliberazione del Consiglio Comunale.

Articolo 17

Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
2. Nell'ipotesi di occupazione superiore all'anno, la frazione eccedente sarà assoggettata al canone annuo ridotto del 50 per cento per occupazioni di durata inferiore o uguale a sei mesi.
3. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe.

Articolo 18

Determinazione della superficie di occupazione

1. La misura della superficie di occupazione è determinata dalla minima figura piana geometrica che circonda la proiezione al suolo del mezzo di occupazione sulla base di quanto indicato nell'atto di concessione o autorizzazione. Essa è espressa in via ordinaria da un'unica misura complessiva che tiene conto della occupazione e delle dimensioni individuali dei mezzi di occupazione e dell'eventuale ulteriore area sottratta alla collettività in conseguenza dell'occupazione principale.
2. Nel caso di occupazione di soprassuolo la superficie di occupazione è costituita dalla proiezione verticale al suolo del mezzo di occupazione.

3. Ai fini della commisurazione dell'occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto (tavolini, ombrelloni, sedie e altro).

4. La superficie di occupazione deve essere indicata nell'atto di concessione o autorizzazione tenendo conto delle modalità temporali di effettuazione della stessa. Il canone è dovuto limitatamente alla superficie relativa a ciascuna fase o periodo in cui l'occupazione eventualmente si suddivide.

Articolo 19

Occupazione con cavi e condutture

1. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la tariffa forfettaria di Euro 1,00. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto non può essere inferiore a Euro 800,00. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'art. 5 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

2. Salve diverse pattuizioni fra l'Amministrazione Comunale ed il richiedente, il richiedente stesso sarà tenuto anche, a semplice richiesta del Comune, senza diritto ad alcuna indennità e nel più breve termine di tempo possibile, a spostare, modificare o a rimuovere gli impianti collocati ed esistenti nel sottosuolo o sul soprassuolo, qualora ciò sia necessario per l'impianto di servizi municipali o per modificazioni della sistemazione stradale e per motivate ragioni di interesse pubblico sopraggiunto, restando a totale suo carico tutte le maggiori spese che il Comune fosse costretto a sostenere per il fatto della concessione di cui trattasi.

3. Il Comune ha sempre facoltà di trasferire in altra sede, a proprie spese, le condutture, i cavi e gli impianti. Quando però il trasferimento viene disposto per l'immissione delle condutture, dei cavi e degli impianti in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori, oppure in gallerie appositamente costruite, la spesa relativa è a carico dei soggetti erogatori.

Articolo 20

Passi carrabili e accessi a raso

1. Le occupazioni con passi carrabili regolarmente autorizzati ai sensi dell'articolo 22 del Codice della Strada e del vigente regolamento comunale sono assoggettate al canone, previa determinazione della relativa superficie sulla base della loro larghezza moltiplicata per la profondità di un metro lineare.

2. E' considerato altresì passo carrabile, ai fini dell'assoggettabilità al canone, qualsiasi accesso ad una strada o ad un fondo oppure ad una area laterale, idoneo allo stazionamento o alla circolazione

di uno o più veicoli e aventi la funzione di facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata e che comporta un'opera visibile costituita generalmente da:

- abbassamento del marciapiede in corrispondenza del passo carrabile, raccordato con il restante marciapiede tramite apposita rampa di pendenza adeguata;
- interruzione realizzata nel marciapiedi in corrispondenza del passo carrabile;
- rotazione del cordolo di delimitazione del marciapiede.

3. Ai fini dell'applicazione del canone, la superficie dell'occupazione è determinata moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o dell'area ai quali si dà accesso, per la profondità di 1 metro lineare convenzionale, indipendentemente dalla reale profondità della modifica apportata all'area pubblica.

4. Per accesso a raso si intende qualsiasi accesso ad una strada, a un fondo o ad un'area laterale posto a filo con il piano stradale, che non comporta alcuna opera visibile di modifica dell'area pubblica antistante e che non interessi percorsi pedonali. L'accesso a raso è soggetto all'applicazione del canone nel caso in cui il Comune rilasci apposita concessione come disposto al comma 1. Ai sensi dell'art. 46 comma 3 del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada nella zona antistante al passo carrabile regolarmente autorizzato vige il divieto di sosta segnalato con apposito cartello.

5. Al fine di permettere le manovre di ingresso e uscita dal passo carrabile possono essere autorizzati sistemi di protezione di suddetto accesso con l'attuazione di provvedimenti influenti sull'assetto del traffico urbano. In tali casi è possibile autorizzare il titolare del passo carrabile alla realizzazione di segnaletica orizzontale atta ad evidenziare l'area di manovra, secondo le modalità indicate nell'atto autorizzativo. Quest'area sarà assoggettata al pagamento del canone rientrando nella misurazione del passo carrabile.

6. Il canone è ridotto al 10 per cento per i passi carrabili costruiti direttamente dal comune che, sulla base di documentati elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto.

7. Se è venuto meno l'interesse del titolare della concessione all'utilizzo del passo carrabile, questi può chiedere la revoca della concessione formulando specifica istanza al Comune. Qualora il passo carrabile sia individuato da apposito manufatto stradale, la revoca comporta l'eliminazione della possibilità di accesso con veicoli dall'area ad uso pubblico all'area ad uso privato e viceversa. Non possono essere pertanto revocate le concessioni e/o cancellate le licenze di passo carrabile, laddove esistenti, qualora permangono gli elementi fisici (quali abbassamento od interruzione del marciapiede, ecc..) che ne hanno comportato il rilascio. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente. Il canone non è più dovuto a partire dall'anno successivo alla rimessa in pristino dell'assetto stradale e/o del marciapiede. In ogni caso non può essere accolta la richiesta di revoca della concessione nel caso in cui il passo carrabile sia funzionale all'accesso ad aree destinate a standard di parcheggio.

Articolo 21

Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione

1. Ogni occupazione effettuata con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie su aree demaniali o appartenenti al patrimonio indisponibile del Comune è soggetta a previa concessione rilasciata dal competente ufficio comunale.

2. Per impianto si intende un singolo apparato fisso di un operatore completo di ricetrasmittenza costituito da traliccio o sostegno in generale, apparati tecnologici, elementi meccanici, elettrici,

radioelettrici, strutture complementari, antenne, parabole, cabine per ospitare centraline di alimentazione ed in generale ogni strumentazione dedicata al funzionamento della struttura compresi i collegamenti elettrici, contattori energia ecc.

3. Ai fini del comma 1 l'istanza di concessione di suolo pubblico è presentata da operatore iscritto nell'elenco ministeriale di cui all'articolo 25 del D. Lgs. n. 259 del 2003 e può avere per oggetto:

- a) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di un unico apparato - occupazione "singola" con unico gestore di servizi di telecomunicazioni - oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente;
- b) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di più apparati, con modalità co-siting e/o sharing (occupazione "multipla") oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente, garantendo parità di trattamento fra gli operatori di servizi di telecomunicazioni;

4. La concessione di cui ai commi precedenti è soggetta alle seguenti condizioni:

- a) durata minima 6 anni;
- b) in caso di applicazione del diritto di recesso, l'impianto deve essere smontato nei tempi tecnici necessari e comunque entro 90 giorni dalla data di recesso, con riconsegna dell'area all'Amministrazione comunale debitamente ripristinata;

5. Il canone relativo alle concessioni oggetto del presente articolo è pari:

- per le occupazioni di cui al precedente comma 3, lett. a), alla tariffa prevista per la zona di riferimento aumentata del 100 per cento;
- per le occupazioni di cui al precedente comma 3, lett. b), alla tariffa determinata secondo la precedente lettera a) aumentata del 50 per cento per ciascun apparato installato oltre al primo in modalità co-siting e/o sharing;
- per le occupazioni rilasciate su edifici, il canone calcolato ai sensi delle lettere a) e b) è aumentato del 50 per cento.

6. Per l'installazione temporanea degli impianti di cui al comma 1 legata ad oggettive e verificate esigenze transitorie di copertura si rilascia una concessione temporanea per una durata massima di 90 giorni. Il relativo canone viene quantificato aumentando del 100 per cento il canone giornaliero, senza applicazione di eventuali riduzioni o agevolazioni previste dal presente regolamento per le occupazioni temporanee.

7. Sono in ogni caso fatte salve tutte le norme, i regolamenti e le prescrizioni di carattere ambientale, paesaggistico e di tutela della salute.

Articolo 22

Occupazione con impianti di ricarica veicoli elettrici

1. La realizzazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici quando avviene lungo le strade pubbliche e private aperte all'uso pubblico oppure all'interno di aree di sosta, di parcheggio e di servizio, pubbliche e private, aperte all'uso pubblico, fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, è effettuata in conformità alle disposizioni del codice della strada di cui al D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione di cui al D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, in relazione al dimensionamento degli stalli di sosta ed alla segnaletica orizzontale e verticale. In tali casi, qualora la realizzazione sia effettuata da soggetti diversi dal proprietario della strada, si applicano anche le disposizioni in materia di autorizzazioni e concessioni di cui al citato codice della strada e al relativo regolamento di esecuzione e attuazione.

2. Le infrastrutture di ricarica sono accessibili, in modo non discriminatorio, a tutti gli utenti stradali esclusivamente per la sosta di veicoli elettrici in fase di ricarica al fine di garantire una fruizione ottimale dei singoli punti di ricarica.

Articolo 23

Agevolazioni

1. La superficie delle occupazioni, sia permanenti che temporanee, superiore ai 1.000 mq, viene considerata come di seguito:

- la superficie compresa tra 1.001 e 10.000 mq è calcolata in ragione del 10 per cento;
- la superficie compresa tra 10.001 e 50.000 mq è calcolata in ragione dell'1%;
- oltre 50.001 mq la superficie è calcolata in ragione dello 0,50%.

2. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento per i primi 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1.000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.

3. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la riduzione da applicarsi, in rapporto alla durata dell'occupazione, in caso di occupazione oltre i 14 gg. è del 50%.

4. Nel caso in cui un'occupazione di natura permanente, come definita dall'art. 5, si realizzi mediante l'utilizzo successivo di mezzi di occupazione di diversa tipologia, a cui corrispondono tariffe diverse, si applica la tariffa permanente relativa a ciascun mezzo di occupazione, in proporzione ai dodicesimi di anno indicati nell'atto di concessione o autorizzazione.

5. Per le occupazioni temporanee effettuate con ponteggi per ristrutturazione di facciate di edifici si applica una riduzione del 30% del canone dovuto per i primi 30 giorni di occupazione, un aumento del 10% per i 15 giorni successivi, un aumento del 30% dal 16° giorno al 30° giorno successivi e un aumento del 50% dal 31° giorno successivo. Tali maggiorazioni sono previste anche nel caso di proroga del titolo autorizzativo se complessivamente si superano i 30 giorni di occupazione. Per le occupazioni temporanee effettuate per ristrutturazione di facciate di edifici nel perimetro di azione del Piano Particolareggiato del Centro Storico si applica un'ulteriore riduzione del 20%.

6. Le occupazioni effettuate per conto dello Stato, Regioni, Province, Comuni ed A.S.L., nonché da Enti pubblici di cui all'art. 73 comma 1 lettera c) del D.P.R. 22.12.1986 n. 917 e successive modifiche ed integrazioni beneficiano di una riduzione pari all'80% del canone dovuto.

7. Le occupazioni effettuate per pubblici lavori da ditte appaltatrici ove il committente dell'appalto sia uno dei soggetti indicati nel comma precedente, potranno beneficiare di una riduzione pari all'80% del canone dovuto a condizione che l'ente committente comunichi al Servizio competente al rilascio dell'autorizzazione/concessione, contemporaneamente alla richiesta di occupazione di suolo pubblico, i seguenti elementi: ubicazione, consistenza, durata, fonte contrattuale e dati identificativi dell'occupante. La riduzione non si applica all'occupazione protrattasi oltre i termini contrattualmente previsti.

8. Le tariffe relative alle occupazioni temporanee, ad esclusione delle occupazioni per attività edilizia e cantieri edili, per tagli stradali e di quelle poste in essere con l'utilizzo di mezzi pubblicitari, sono così ulteriormente ridotte:

- a) del 50 % per le occupazioni fino ad 8 ore e fino a 14 giorni;
- b) del 30 % per le occupazioni fino a 12 ore e fino a 14 giorni;
- c) del 20 % per le occupazioni fino a 18 ore e fino a 14 giorni;
- d) del 65 % per le occupazioni fino ad 8 ore e oltre i 14 giorni;

- e) del 51 % per le occupazioni fino a 12 ore e oltre i 14 giorni;
- f) del 44 % per le occupazioni fino a 18 ore e oltre i 14 giorni;
- g) del 30 % per le occupazioni oltre le 18 ore e oltre i 14 giorni;

9. Per le occupazioni temporanee di durata superiore ai trenta giorni, ad esclusione delle occupazioni per attività edilizia e cantieri edili, per tagli stradali e di quelle poste in essere con l'utilizzo di mezzi pubblicitari è disposta la riscossione mediante convenzione. In tal caso, ferme restando le agevolazioni previste dal presente regolamento, le tariffe sono ridotte del 50 per cento. La convenzione ha lo scopo di disciplinare la periodicità di pagamenti del canone, da effettuarsi mensilmente, trimestralmente ovvero in unica soluzione. Il mancato rispetto delle scadenze previste per i pagamenti comporta l'obbligo dell'assolvimento in unica soluzione delle restanti rate. Non è ammessa la riscossione mediante convenzione nel caso in cui l'importo da pagare sia inferiore ad Euro 500,00.

10. La realizzazione simultanea di occupazioni di suolo e soprassuolo comporta il pagamento del canone per la parte relativa al soprassuolo solo per la superficie eccedente la misura dell'occupazione del suolo.

11. In caso di occupazioni di particolare interesse pubblico potranno essere previste speciali agevolazioni, previa deliberazione della Giunta Municipale. La valutazione dell'interesse pubblico dovrà necessariamente tenere conto del contemperamento tra le finalità da perseguire e il sacrificio imposto alla collettività.

12. Le riduzioni di cui ai commi precedenti sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.

Articolo 24

Esenzioni

1. Sono esenti ai sensi dell'art. 1, comma 833 della L. n. 160/2019:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi. Ai fini dell'applicazione della presente norma, non assumono rilievo le partecipazioni azionarie detenute dai suddetti Enti presso soggetti aventi personalità giuridica da essi distinta;
- b) le occupazioni effettuate da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato e da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- c) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
- d) le occupazioni occasionali come disciplinate dal successivo comma 2;
- e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- f) le occupazioni di aree cimiteriali;
- g) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- h) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap.

2. Sono esenti ai sensi dell'art. 1 comma 821, lett. f) della L. 160/2019:

- a) le occupazioni realizzate da movimenti e partiti politici per lo svolgimento delle loro attività non eccedenti i 16 metri quadrati, di durata non superiore a un mese;

- b) le occupazioni realizzate dagli Enti del Terzo Settore di cui all'art. 82, comma 7 del D. Lgs. n. 117 del 03/07/2017, per le sole attività istituzionali, direttamente connesse, funzionali o accessorie per natura, di durata non superiore a 24 ore. Tale limite non si applica per le occupazioni richieste da enti/associazioni aventi finalità umanitarie di assistenza, sanità, educazione e ricerca, in occasione delle giornate nazionali dedicate alla raccolta fondi;
- c) le occupazioni da parte di vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché le occupazioni destinate ai servizi comunali di sharing mobility affidati dal Comune di Cagliari tramite procedura ad evidenza pubblica, a condizione che l'occupazione sia limitata al tempo contrattuale;
- d) le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli commerciali per il tempo necessario al carico ed allo scarico delle merci, secondo le indicazioni espresse;
- e) le occupazioni inferiori al mezzo metro quadrato o lineare;
- f) le occupazioni con luminarie, addobbi e festoni, tappeti e moquette, vasi e fioriere (regolati da apposita convenzione di Arredo Urbano), a condizione che questi ultimi non delimitino un'area destinata allo svolgimento di attività commerciali o lucrative in genere o non contengano o non siano adibiti a messaggi pubblicitari o commerciali;
- g) le occupazioni effettuate nel territorio comunale in occasione della esecuzione dei lavori appaltati dal Comune di Cagliari, a condizione che l'occupazione sia limitata al tempo contrattuale e allo spazio strettamente necessari per il compimento dei lavori medesimi. Ai Servizi Comunali competenti al rilascio dell'autorizzazione/concessione dovrà pervenire almeno 10 giorni prima dell'occupazione la richiesta di esenzione attestante i requisiti stabiliti dal presente articolo nonché l'indicazione della durata, ubicazione, consistenza e natura dell'occupazione congiuntamente alle generalità delle imprese appaltatrici ed al relativo codice fiscale e partita I.V.A.;
- h) le occupazioni del sottosuolo effettuate con serbatoi sotterranei di capacità non superiore a tremila litri per l'esercizio di distributori di carburante;
- i) le occupazioni con ponti, steccati, scale per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi e pareti, di durata non superiore a 6 ore;
- l) occupazioni effettuate con gli innesti o allacci agli impianti di erogazione di pubblici servizi;
- m) le occupazioni soprastanti il suolo pubblico realizzate tramite le insegne di esercizio, così come definite dall'articolo 47 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada, approvato con D.P.R. n. 495 del 16/12/1992, collocate in aderenza agli edifici, anche a bandiera, e prive di pali di sostegno collocati sul suolo pubblico;
- n) le occupazioni effettuate per attività che costituiscono Espressioni artistiche di strada come definite all'art. 5 del Regolamento per la disciplina delle arti di strada, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 65/2015 del 03/11/2015;
- o) le occupazioni, di dimensioni non superiori a un metro quadrato, laddove non vi sia l'uso di attrezzature che ingombrano il suolo e/o di postazioni fisse, effettuate per attività che costituiscono Mestieri artistici di strada come definiti all'art. 5 del Regolamento per la disciplina delle arti di strada, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 65/2015;
- p) le postazioni di defibrillazione ad accesso pubblico.

3. Sono esenti i punti di ricarica dei veicoli elettrici, nel caso in cui gli stessi erogino energia di provenienza certificata da energia rinnovabile, ai sensi dell'art. 57, comma 9 del D.L.76/2020, convertito con L. 120/2020. In caso di applicazione dell'esenzione, se a seguito di controlli non siano verificate le condizioni previste, verrà richiesto il pagamento del canone per l'intero periodo agevolato, applicando una maggiorazione a titolo sanzionatorio del 30% dell'importo.

Articolo 25

Termini e modalità di versamento

1. Il versamento del canone per le occupazioni permanenti è effettuato con riferimento all'anno solare. Il canone è corrisposto in unica soluzione annuale, salvo quanto disposto dall'art. 26.

2. Il ritiro del provvedimento di concessione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento dell'intero importo dovuto o della prima rata dovuta alla prescritta scadenza. Il versamento del canone relativo agli anni successivi a quello di rilascio della concessione o autorizzazione deve essere effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno. Per le concessioni rilasciate in corso d'anno ed aventi durata superiore all'anno il canone sarà quantificato fino al 31 dicembre dell'anno stesso, al fine di unificare tutte le scadenze dei versamenti al 31 marzo.
3. Nel caso di occupazione temporanea di spazio pubblico il canone relativo deve essere versato contestualmente al rilascio della concessione.
4. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando la piattaforma di cui all'articolo 5 del D. Lgs. n. 82 del 2005, o, in caso di impossibilità di utilizzo della suddetta piattaforma, secondo le modalità stabilite dall'articolo 2-bis del D.L. n. 193 del 2016.
5. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.
6. Ove il Comune lo ritenga più conveniente sia sotto il profilo economico che funzionale, può affidare in concessione, anche disgiuntamente, il servizio di accertamento, liquidazione e riscossione del canone ai sensi dell'art. 52, comma 7, del D. Lgs. 446/97. L'affidamento non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente. Il Concessionario subentra al Comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio ed è tenuto a provvedere a tutte le spese occorrenti, ivi quelle comprese del personale impiegato.

Articolo 26

Rateizzazioni

1. In caso di occupazione di natura permanente, come definita dall'art. 5, qualora l'importo dovuto a titolo di canone sia superiore a Euro 500,00, è possibile, mediante la presentazione di apposita istanza, corrispondere il canone, in quattro rate di uguale importo, aventi scadenza rispettivamente il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio ed il 31 ottobre dell'anno di riferimento. Per le occupazioni realizzate nel corso dell'anno, il versamento della prima rata deve essere effettuato al momento del rilascio della concessione o autorizzazione, mentre le successive rate saranno versate alle predette scadenze ancora utili alla data di inizio delle occupazioni stesse. L'omesso o ritardato versamento dell'ammontare della rata dovuta a titolo di canone alla prescritta scadenza comporta l'applicazione degli interessi legali maturati dalla data di scadenza a quella di pagamento, l'obbligo di versare l'intero importo restante in unica soluzione e l'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento.

Articolo 27

Rimborsi

1. I soggetti che hanno effettuato versamenti a titolo di canone possono richiedere, mediante la presentazione di apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 (cinque) anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni dalla richiesta.

3. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi nella misura di legge, decorrenti dalla data dell'eseguito versamento o dalla data in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

4. Le somme da rimborsare possono essere compensate, su richiesta del contribuente da presentare entro gli stessi termini di cui al comma 1, con gli importi dovuti al Comune a titolo di canone patrimoniale di cui al presente regolamento. Le somme da rimborsare sono compensate d'ufficio con gli eventuali importi dovuti dal soggetto passivo al Comune a titolo di canone o di penalità o sanzioni per l'occupazione abusiva del suolo. La compensazione avviene con provvedimento notificato al soggetto passivo.

Articolo 28

Accertamento e riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo sono effettuate con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della L. n. 160 del 2019 e sulla base del Regolamento generale delle Entrate tributarie approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 20/04/2010 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Articolo 29

Sanzioni

1. Per l'omesso o parziale pagamento contestato con avviso di accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della L. n. 160 del 2019 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30% del canone dovuto.

2. In caso di tardivo pagamento del canone entro 10 giorni dalla scadenza, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari al 5% dell'importo scaduto. Se il ritardo è compreso tra 11 e 30 giorni si applica la sanzione del 10% dell'importo scaduto. Oltre i 30 giorni di ritardo, fino alla notifica di avviso di accertamento esecutivo, si applica la sanzione pari al 20% dell'importo dovuto.

3. Sulle somme non versate o versate tardivamente sono dovuti gli interessi moratori nella misura legale prevista dall'art. 1284 del codice civile, rapportati ai giorni di ritardo nell'adempimento.

4. Per le occupazioni abusive si applica:

- a) un'indennità pari al canone che sarebbe stato determinato, se l'occupazione fosse stata autorizzata, aumentata del 50% (cinquanta per cento);
- b) una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 100% dell'indennità prevista dalla lettera a).

La sanzione è ridotta al venticinque per cento, se l'accertamento viene pagato entro 60 giorni dalla notifica. Il pagamento della sanzione, insieme all'indennità, è ammesso anche prima della notifica dell'avviso, a seguito del verbale di accertamento redatto da competente pubblico ufficiale e/o dagli accertatori di cui all'art.1, comma 179, della L. 27/12/2006 n. 296 o anche di invito dell'ufficio e, in tal caso, la sanzione è ridotta al dieci per cento. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sana l'occupazione abusiva, che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni stabilite dall'art. 20 commi 4 e 5 e art. 23 di cui al D.Lgs. 30/04/92 n. 285 da parte degli organi della Polizia Municipale.

5. L'indennità di cui al comma 4 e le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della L. n. 160 del 2019.

6. Il Comune concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale vigente per le entrate.

CAPO III – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Articolo 30

Disposizioni di carattere generale

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.

2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al comma 1 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui al Capo II del presente regolamento.

3. Gli atti di concessione e autorizzazione previsti dal presente regolamento hanno altresì valore di permessi comunali in applicazione delle norme previste dal Titolo II, Capo I del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni (Nuovo Codice della strada), ma non si sostituiscono in alcun modo ai permessi edilizi per i quali occorre fare riferimento alla specifica disciplina.

4. La diffusione di messaggi pubblicitari può essere permanente o temporanea:

- a) è permanente la diffusione di messaggi pubblicitari avente durata uguale o superiore all'anno;
- b) è temporanea la diffusione di messaggi pubblicitari avente durata inferiore all'anno.

Articolo 31

Presupposto del canone

1. Presupposto del canone è la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, ivi comprese la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche. Si applica quanto previsto nell'art.3 comma 2.

2. Ai fini dell'applicazione del canone si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Articolo 32
Soggetto passivo

1. È tenuto al pagamento del canone il titolare dell'autorizzazione del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto pubblicizzato che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio, ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce servizi oggetto della pubblicità.

Articolo 33
Tipologia degli impianti pubblicitari

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono impianti pubblicitari sia quelli così definiti dal Codice della Strada sia tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità visiva o acustica, comprese le insegne su fabbricato.

2. Relativamente alla tipologia, alla quantità e alla distribuzione degli impianti su tutto il territorio comunale con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alla valutazione della viabilità e del traffico, si fa riferimento al Piano generale degli impianti e delle Pubbliche Affissioni vigente.

Articolo 34
Piano generale degli impianti pubblicitari

1. La collocazione temporanea o permanente di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio comunale, deve essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di carattere tecnico ed ambientale previste dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari vigente e nel rispetto dei limiti imposti dall'art. 23 del vigente Codice della Strada D. Lgs. 285/1992 e degli articoli dal 47 al 59 del D.P.R. 495/1992 relativo regolamento di esecuzione.

2. I criteri per la stesura del Piano sono i seguenti:

- a) gli impianti e la scelta delle località dovranno rispettare il territorio inteso nella sua razionalizzazione/armonizzazione perseguita dall'Amministrazione, nella principale opera di salvaguardia dello stesso;
- b) il Piano dovrà tener conto, e quindi rispettare, l'attuale contesto urbanistico, con le proprie esigenze di carattere storico, ambientale ed estetico;
- c) il Piano dovrà considerare inoltre le esigenze obiettive dello sviluppo, per soddisfare le richieste di carattere commerciale e socio-culturale;

d) la stesura del Piano dovrà altresì rispettare ed armonizzarsi alle norme del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e dei regolamenti comunali vigenti in materia.

Articolo 35

Autorizzazioni

1. L'installazione di impianti o altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse e qualsiasi esposizione pubblicitaria anche se temporanea, ad eccezione dei casi di cui all'art.36, sono assoggettate ad apposita e preventiva autorizzazione rilasciata dall'ufficio competente, su istanza del soggetto interessato anche nel caso in cui la pubblicità da esporre sia esente dal canone. L'istanza dovrà indicare le coordinate satellitari del punto su cui si chiede l'installazione dell'impianto.
2. Per la disciplina dell'autorizzazione comunale all'installazione si fa rinvio al Piano generale degli impianti pubblicitari.
3. L'installazione di impianti pubblicitari effettuata lungo le sedi ferroviarie, quando siano visibili dalle strade comunali, deve ottenere il nulla osta comunale secondo le competenze e le modalità di cui al presente regolamento.
4. Le autorizzazioni sono rilasciate facendo salvi eventuali diritti di terzi.
5. Il contribuente si intende espressamente obbligato, senza eccezioni o limiti di sorta, esclusa qualsiasi rivalsa, a tenere indenne il Comune da qualsiasi azione, pretesa, richiesta nei confronti dell'Ente in relazione, sia diretta che indiretta, alla concessione, all'autorizzazione, alla pubblicità, agli impianti pubblicitari.

Articolo 36

Dichiarazioni per particolari fattispecie

1. Per le tipologie di esposizioni pubblicitarie riportate nel presente articolo è stabilita la presentazione di una apposita dichiarazione in luogo dell'istanza di autorizzazione, così come previsto dalla lettera e), del comma 821, dell'articolo 1, della L. 160/2019. La dichiarazione, anche cumulativa deve essere presentata al Comune, o al relativo Concessionario, sugli appositi moduli predisposti dall'Ente nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati. In ogni caso la dichiarazione, corredata dall'attestazione di pagamento, si considera tempestiva soltanto se pervenuta al Comune prima dell'inizio della pubblicità.
2. Per l'esposizione di locandine all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili dall'esterno è prevista la presentazione della dichiarazione con contestuale versamento del canone da effettuarsi entro il giorno precedente l'esposizione. È facoltà dell'ufficio prevedere la timbratura delle singole locandine.
3. Per la pubblicità realizzata con distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali, se non in contrasto con norme regolamentari vigenti, è prevista la presentazione della dichiarazione con contestuale versamento del canone da effettuarsi entro il giorno precedente la distribuzione. Il personale incaricato alla distribuzione dovrà conservare copia della dichiarazione da esibire agli agenti e al personale incaricato al controllo sul territorio.
4. Per la pubblicità realizzata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato è prevista la dichiarazione, con contestuale versamento del canone, da effettuarsi rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza

o la sede. La dichiarazione deve essere effettuata prima che il veicolo circoli con la pubblicità esposta. La dichiarazione dovrà riportare copia del libretto di circolazione dal quale rilevare titolarità, marca e modello e numero di targa del veicolo.

5. Per la pubblicità realizzate sulle vetrine o porte d'ingresso relativamente all'attività svolta all'interno dei locali, realizzata con cartelli, adesivi e altro materiale facilmente amovibile è prevista la dichiarazione con contestuale versamento del canone, ove non esente. È possibile effettuare un'unica dichiarazione annuale relativamente ad uno spazio espositivo nel quale veicolare diversi messaggi pubblicitari durante l'anno.

6. Per i cartelli "vendesi/affittasi" degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato, non è prevista la comunicazione a condizione che l'esposizione non sia effettuata da agenzie immobiliari. Per i medesimi cartelli, se di misura fino a un mq è prevista la presentazione di dichiarazione e il contestuale versamento del canone; qualora invece siano di superficie superiore ad un metro quadrato è necessaria la preventiva autorizzazione all'installazione.

7. La pubblicità effettuata all'interno di luoghi aperti al pubblico (ad esempio, gli stadi e gli impianti sportivi, i cinema, i teatri, le stazioni automobilistiche e di pubblici trasporti, i centri commerciali, gli androni condominiali, ecc.) se non visibile dalla pubblica via, non è soggetta a preventiva autorizzazione, ma, in ogni caso, è tenuta alla presentazione di apposita dichiarazione annuale ed al relativo pagamento del canone, ove non esente.

8. In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova determinazione del canone, deve essere presentata nuova dichiarazione e l'ente procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

9. In assenza di variazioni la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento del relativo canone effettuato entro il 31 marzo dell'anno successivo, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

Articolo 37

Anticipata rimozione

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota del canone corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.

2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.

3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.

4. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti conseguenti compreso l'addebito delle spese sostenute dal Comune per la rimozione dello stesso e per il ripristino dello stato preesistente.

Articolo 38

Divieti e limitazioni

1. La pubblicità sonora da posto fisso o con veicoli è limitata a casi eccezionali ed è autorizzata, per tempi ed orari limitati, da parte del Comando di Polizia Locale che provvederà anche ad indicare le relative ore di esecuzione e, nel caso di veicoli, il percorso da seguire, nel rispetto delle norme del Codice della Strada, del relativo regolamento di attuazione e del vigente regolamento acustico comunale, qualora la richiesta riguardi motivi di pubblico interesse, per i quali deve intendersi:

- a) motivi di sicurezza pubblica;
- b) motivi di carattere igienico e sanitario;
- c) manifestazioni politiche, sindacali, religiose, sportive.

2. La distribuzione ed il lancio di materiale pubblicitario nei luoghi pubblici, nonché l'apposizione di volantini o simili sulle auto in sosta, sono vietati a norma dei vigenti Regolamenti comunali in materia.

3. La pubblicità a mezzo di aeromobili è consentita soltanto in occasione di manifestazioni sportive ed unicamente nei luoghi dove queste si svolgono. Eccezionalmente, in altre occasioni, dovrà essere autorizzata e disciplinata direttamente dall'Amministrazione comunale.

Articolo 39

Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti

1. Ad eccezione dei casi di cui al precedente art. 36, il pagamento del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche in difformità a leggi o regolamenti.

2. L'avvenuto pagamento del canone, fatti salvi i casi indicati nell'art.36, non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.

3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo.

Articolo 40

Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione o ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.

2. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considera permanente la diffusione di messaggi pubblicitari realizzata con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si presume come effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dalla Polizia Locale o, se nominato, dall'agente accertatore di cui all'articolo 1, comma 179, L. n. 296 del 2006, la diffusione di messaggi pubblicitari temporanea.

3. La pubblicità abusiva è rimossa a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con

addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione/copertura.

4. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, sempreché siano stati pagati il canone e le conseguenti penalità, continui a restare esposta per il tempo occorrente al rilascio dell'autorizzazione e comunque per un periodo non superiore a due mesi dalla data d'accertamento della violazione.

Articolo 41

Modalità di applicazione del canone

1. Il canone si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato.
3. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
4. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi simili riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto.
5. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita o da adibire alla pubblicità. Per i mezzi pubblicitari bifacciali le due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse. Rilevano tutte le facce che compongono tali mezzi anche se esse riproducono lo stesso messaggio pubblicitario.
6. Se la forma del mezzo pubblicitario è tale da non poter essere contenuta in un'unica figura piana geometrica, per il calcolo della superficie si procede alla scomposizione di tale mezzo nelle varie figure geometriche regolari che insieme lo contengono, sommando poi le rispettive superfici.
7. È considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.

Articolo 42

Criteri di determinazione del canone

1. Il canone si applica sulla base delle tariffe definite nella deliberazione di Giunta, come indicate nel successivo comma 3.
2. La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade;
 - b) tipologia del mezzo pubblicitario;
 - c) superficie del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa o illuminata;
 - d) durata della diffusione del messaggio pubblicitario;

3. Le tariffe relative ad ogni singola tipologia di diffusione pubblicitaria sono approvate dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

Articolo 43

Termini e modalità di versamento

1. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando la piattaforma di cui all'articolo 5 del D. Lgs. n. 82 del 2005, o, in caso di impossibilità di utilizzo della suddetta piattaforma, secondo le modalità stabilite dall'articolo 2-bis del D.L. n. 193 del 2016.

2. Il canone è corrisposto in unica soluzione annuale entro il 31 marzo, salvo i casi di cui al successivo comma 3. Per il canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari per periodi inferiori all'anno solare l'importo dovuto deve essere corrisposto in un'unica soluzione contestualmente al rilascio dell'autorizzazione o alla presentazione della dichiarazione.

3. Qualora l'importo dovuto a titolo di canone sia superiore a Euro 1.500,00, il contribuente può, mediante la presentazione di apposita istanza, corrispondere il canone annuale in 4 rate trimestrali anticipate di pari importo, aventi scadenza il 31 marzo, 31 maggio, il 31 luglio ed il 31 ottobre. Il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.

4. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 44

Rimborsi

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.

2. Le somme da rimborsare possono essere compensate, su richiesta del contribuente da presentare, entro gli stessi termini di cui al precedente comma 1, al Comune a titolo di canone patrimoniale di cui al presente regolamento. Il funzionario responsabile comunica, entro 30 giorni dalla ricezione, l'accoglimento dell'istanza di compensazione. Le somme da rimborsare sono compensate d'ufficio con gli eventuali importi dovuti dal soggetto passivo al Comune a titolo di canone o di penalità o sanzioni per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari. La compensazione avviene con provvedimento notificato al soggetto passivo.

3. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi nella misura di legge, decorrenti dalla data dell'eseguito versamento o dalla data in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

Articolo 45

Insegne d'esercizio

1. Ai fini della loro classificazione, si considerano “insegne d'esercizio” le scritte, comprese quelle su tenda, le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi simili a carattere permanente - opachi, luminosi o illuminati che siano - esposti presso la sede, nelle immediate pertinenze di un'industria, commercio, arte o professione che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta e del marchio, la qualità dell'esercizio o la sua attività, l'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi prestati. Le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro funzione di consentire al pubblico l'immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l'attività cui si riferiscono.

Articolo 46

Pubblicità effettuata con veicoli in genere

1. Sui veicoli e sui velocipedi è consentita la pubblicità unicamente nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada D.P.R. 495/1992.
2. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli, compresi i cosiddetti camion vela, poiché gli automezzi su cui sono applicati messaggi pubblicitari sono mezzi pubblicitari “mobili”, non sottoposti ad autorizzazione, nel momento in cui diventano statici, cioè nel caso di sosta, è necessario occultare la superficie interessata dalla pubblicità, viceversa tali impianti rientrano nella procedura autorizzatoria prevista per gli impianti fissi.
3. I veicoli omologati come auto pubblicitarie di cui all'articolo 203, comma 2, lettera q) del D.P.R. 495/1992, se operano nel territorio comunale, con sosta permanente e continuativa, devono essere preventivamente autorizzati e devono corrispondere il canone in funzione della superficie pubblicitaria esposta e per il periodo di permanenza. Valgono i limiti e divieti posti dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari vigente e dal Codice della Strada.

Articolo 47

Mezzi pubblicitari vari

1. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, il canone è dovuto per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati.
2. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica il canone in base alla metà della tariffa prevista per la fattispecie di cui al comma 1.
3. Per la pubblicità effettuata mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuto il canone per ciascuna persona impiegata per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari.
4. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili il canone è dovuto, per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione.

Articolo 48

Riduzioni

1. Il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è ridotto alla metà:

- a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Articolo 49

Esenzioni

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 833 della L. n. 160/2019, sono previste le seguenti esenzioni per le occupazioni:

- a) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- b) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
- c) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- d) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
- e) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti: 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari; 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari; 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- f) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
- g) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
- i) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della L. 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- l) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;

m) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

2. Sono, altresì, esenti ai sensi dell'art. 1, comma 821, lett.f), della L. n. 160/2019:

a) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato, purché non esposti da agenzie immobiliari;

b) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali.

Articolo 50

Maggiorazioni

1. Ai fini dell'applicazione del canone, limitatamente alle affissioni di carattere commerciale, le località del territorio del Comune di Cagliari sono suddivise in due categorie: speciale e normale.

2. Appartengono alla categoria speciale le località elencate nell'allegato B) del presente regolamento, nonché i luoghi pubblici o aperti al pubblico, anche se occasionalmente, ai quali si accede, con o senza biglietto d'ingresso, dalle suddette località.

3. La superficie totale delle località comprese nella categoria speciale non supera il 35% del centro abitato, come delimitato ai sensi dell'art.4 del Codice della strada, di cui al D. Lgs. n. 285 del 1992.

4. Appartiene alla categoria normale la restante parte del territorio comunale non compresa nell'allegato B) del presente regolamento.

5. La tariffa della categoria speciale è pari alla tariffa della categoria normale maggiorata del 150%.

6. Per la pubblicità temporanea di cui all'art. 30, comma 5, lett. b) del presente regolamento, avente carattere commerciale, effettuata dal 1 maggio al 31 agosto, le tariffe sono maggiorate del 50%.

Articolo 51

Accertamento e riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo è effettuata con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792, della L. n. 160/2019 e sulla base del Regolamento generale delle Entrate tributarie approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 20/04/2010 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Articolo 52

Sanzioni

1. Per l'omesso o parziale pagamento contestato con avviso di accertamento esecutivo si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30% del canone dovuto.
2. In caso di tardivo pagamento del canone entro 10 giorni dalla scadenza, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari al 5% dell'importo scaduto. Se il ritardo è compreso tra 11 e 30 giorni si applica la sanzione del 10% dell'importo scaduto. Oltre i 30 giorni di ritardo, fino alla trasmissione dell'avviso di accertamento esecutivo, si applica la sanzione pari al 20% dell'importo dovuto.
3. Sulle somme non versate o versate tardivamente sono dovuti gli interessi moratori nella misura legale prevista dall'art. 1284 del codice civile, rapportati ai giorni di ritardo nell'adempimento.
4. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari si applica:
 - a) un'indennità pari al canone maggiorato del 50 %;
 - b) una sanzione amministrativa pari al 100% dell'ammontare dell'indennità prevista dalla lett. a);
5. La sanzione è ridotta al 25% se l'accertamento viene pagato entro 60 giorni dalla notifica. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sana l'occupazione abusiva, che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione/autorizzazione.
6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della L. n. 160/2019.
7. Il Comune concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale vigente per le entrate.

CAPO IV - PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 53

Tipologia degli impianti delle affissioni

1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati, sui quali il Comune esercita il diritto di affissione.
2. La superficie degli impianti destinata alle pubbliche affissioni è ripartita per il 10% ad affissioni istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, per il 90% ad affissioni aventi rilevanza economica.
3. Gli impianti privati regolarmente autorizzati per pubblicità ordinaria possono essere utilizzati per le affissioni dirette.
4. Ai fini dell'applicazione del canone, limitatamente alle affissioni di carattere commerciale, le località del territorio del Comune di Cagliari sono suddivise in due categorie: speciale e normale.
5. Appartengono alla categoria speciale le località elencate nell'allegato B) del presente regolamento. Appartiene alla categoria normale la restante parte del territorio comunale non compresa nel medesimo allegato B.

Articolo 54
Servizio delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio del Comune di Cagliari costituiscono servizio obbligatorio di esclusiva competenza del Comune medesimo.
2. Per ottenere il servizio gli interessati devono presentare al Comune, ovvero al Concessionario del Servizio, apposita richiesta scritta con layout dei manifesti, indicazione del numero, specificando quali in categoria speciale, la durata dell'affissione e contestualmente attestare l'avvenuto pagamento del canone.
3. L'affissione potrà essere eseguita soltanto dopo l'avvenuto pagamento del relativo canone.

Articolo 55
Modalità delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che viene annotata in apposito registro cronologico, anche elettronico. La successiva richiesta di integrazione di una commissione già annotata non costituisce nuova e separata commissione. Le eventuali variazioni od aggiunte da sovrapporre ai manifesti già affissi sono considerate nuove e distinte affissioni.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune o il Concessionario mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
3. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune o il Concessionario ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente. La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
4. Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni atmosferiche, o di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, ed il Comune rimborsa le somme versate entro centottanta giorni.
5. Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita e, comunque, prima della data di decorrenza; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del canone dovuto.
6. Il Comune sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
7. Per i manifesti non aventi contenuto commerciale il servizio per le affissioni d'urgenza può essere reso, compatibilmente con la disponibilità di spazi e di personale, durante l'orario di servizio qualora la richiesta e il materiale pervengano all'ufficio entro le ore 10.
8. Eventuali reclami concernenti l'attuazione delle affissioni possono essere presentate non oltre la scadenza del termine di validità della commissione. La mancata presentazione del reclamo, nel termine anzidetto, comporta accettazione delle modalità del servizio, nonché la decadenza di ogni pretesa circa le modalità stesse.
9. Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni sono messi a disposizione, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni ed il registro cronologico delle commissioni.

Articolo 56

Determinazione del canone per le pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune il canone sulla base della tariffe stabilite dalla Giunta Comunale in funzione, della durata, del numero e delle dimensioni.
2. Il canone è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto.
3. La tariffa della categoria speciale, di cui all'art. 53, comma 4, è pari alla tariffa della categoria normale maggiorata del 150%.
4. Per le affissioni inferiori a 50 fogli il canone è maggiorato del 50%. Per le affissioni di manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli il canone è maggiorato del 50%; per quelli costituiti da più di 12 fogli è maggiorato del 100%.
5. Qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in determinati spazi da lui prescelti è dovuta una maggiorazione del 100%.
6. Per il periodo dal 1° maggio al 31 agosto alle affissioni di carattere commerciale si applica la maggiorazione del 50%.
7. Il canone è maggiorato per le affissioni d'urgenza, richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone, con un minimo di Euro 25,82, per ciascuna commissione.

Articolo 57

Materiale pubblicitario abusivo

1. Sono considerate abusive le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune. Sono altresì considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
2. Le affissioni abusive, fatta salva la facoltà di cui al comma successivo, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione/copertura.
3. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, a condizione che sia corrisposto un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, possa continuare a restare esposta per il tempo occorrente alla regolarizzazione dell'affissione della autorizzazione e, comunque, per un periodo non superiore a 10 (dieci) giorni dalla data di accertamento della violazione.
4. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 100% dell'ammontare dell'indennità di cui al comma 3, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al D. Lgs. n. 285 del 1992.

Articolo 58

Riduzioni

1. Il canone del servizio delle pubbliche affissioni è ridotto alla metà:

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

2. I manifesti di cui al comma precedente, dalla lettera a) alla lettera d), beneficiano della riduzione anche se riportano l'indicazione dello sponsor, a condizione che la superficie di quest'ultimo non sia superiore a 300 centimetri quadrati.

Articolo 59

Esenzioni

1. Sono esenti dal canone per le pubbliche affissioni:

- a) i manifesti e simili la cui affissione sia richiesta direttamente dal Comune di Cagliari e il cui contenuto, anche in presenza di sponsor, riguardi le attività istituzionali del Comune stesso.
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
- d) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- e) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- f) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Articolo 60

Modalità di versamento del canone

1. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando la piattaforma di cui all'articolo 5 del Dcretolegislativo n. 82 del 2005, o, in caso di impossibilità di utilizzo della suddetta piattaforma, secondo le modalità stabilite dall'articolo 2-bis del DecretoL. n. 193 del 2016.

Articolo 61
Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente Capo si applicano le disposizioni di cui al Capo III, nonché quanto disposto con il Regolamento del Piano generale degli impianti pubblicitari.

CAPO V – CANONE MERCATALE

Articolo 62
Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati, come definiti dal Regolamento per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 09/02/2021, realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno del centro abitato del Comune e le aree di proprietà privata sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio. Tale servitù si intende regolarmente costituita anche per usucapione pur in assenza di formale atto.
2. Il canone si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 della L. 160/2019 e sostituisce il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 della L. 160/2019, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della L. 27 dicembre 2013, n. 147.

Articolo 63
Presupposto del canone

1. Il canone è dovuto per l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti destinati a mercati come definiti dal Regolamento per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 09/02/2021, realizzati anche in strutture attrezzate.

Articolo 64
Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto al comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Articolo 65
Domanda di occupazione

1. Le procedure di autorizzazione sono disciplinate dal succitato Regolamento per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche.

Articolo 66
Criteri di determinazione del canone

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 841 e 842 della L. n. 190 del 2019.
2. La tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico è determinata sulla base dei seguenti elementi:
 - a) classificazione delle strade in ordine di importanza;
 - b) entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
 - c) durata dell'occupazione.
3. Le tariffe possono essere ulteriormente differenziate dalla Giunta Comunale in base alla tipologia di occupazione in relazione all'attività esercitata.
4. Le tariffe sono approvate dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
5. L'applicazione dei coefficienti di correzione non può determinare aumenti superiori al 25% della tariffa di cui al comma 1.
6. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore.
7. La Giunta Comunale, con propria deliberazione, può stabilire riduzioni del canone mercatale per i mercati istituiti al prevalente fine di soddisfare esigenze di natura sociale.

Articolo 67
Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone, le strade e gli spazi pubblici del Comune sono classificate in tre categorie, che vengono individuate tenendo conto della loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.
2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
3. Le strade e gli spazi pubblici non espressamente indicati nell'allegato A) del presente regolamento si intendono classificati nella 3^a categoria.

Articolo 68
Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata e alla superficie delle occupazioni

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
2. Nell'ipotesi di occupazione superiore all'anno, la frazione eccedente sarà assoggettata al canone annuo ridotto del 50 per cento per occupazioni di durata inferiore o uguale a sei mesi.
3. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista nella delibera di approvazione delle tariffe, a giorno o ad ore; in quest'ultimo caso la tariffa giornaliera può essere frazionata fino ad un massimo di 9 ore.
4. Ai sensi dell'art. 1, comma 843, della L. 160/2019, per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione del 30 per cento sul canone complessivamente determinato.
5. La tariffa di base giornaliera assorbe quanto dovuto a titolo di TARI o tariffa corrispettiva, di cui ai commi 639, 667 e 668 della L. n. 147/2013.
6. La misura della superficie di occupazione è determinata dalla minima figura piana geometrica che circoscrive la proiezione al suolo del mezzo di occupazione sulla base di quanto indicato nell'atto di concessione o autorizzazione. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dall'area assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo. Gli aggetti e le sporgenze sono misurati dal filo del muro.

Articolo 69

Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - difforni dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
 - che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, della L. n. 296/2006, rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione verbale. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
4. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibile le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

Articolo 70
Versamento del canone per le occupazioni permanenti

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito entro 30 giorni dal rilascio della concessione, contenente la quantificazione del canone stesso.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno. Per le concessioni rilasciate in corso d'anno ed aventi durata superiore all'anno il canone sarà quantificato fino al 31 dicembre dell'anno stesso, al fine di unificare tutte le scadenze dei versamenti al 31 marzo.
4. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando la piattaforma di cui all'articolo 5 del Dl. Lgs. n. 82 del 2005, o, in caso di impossibilità di utilizzo della suddetta piattaforma, secondo le modalità stabilite dall'articolo 2-bis del D.L. n. 193 del 2016.
5. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio, 31 ottobre, qualora l'importo del canone annuo sia superiore a Euro 500,00.
6. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 71
Accertamento e riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo sono effettuati con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792, della L. n. 190 del 2019 e sulla base del Regolamento generale delle Entrate tributarie approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 20/04/2010 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Articolo 72
Rimborsi

1. I soggetti che hanno effettuato versamenti a titolo di canone possono richiedere, mediante la presentazione di apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 (cinque) anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni dalla richiesta.
3. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi nella misura di legge, decorrenti dalla data dell'eseguito versamento o dalla data in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
4. Le somme da rimborsare possono essere compensate, su richiesta del contribuente da presentare entro gli stessi termini di cui al comma 1, con gli importi dovuti al Comune a titolo di canone

mercatale di cui al presente regolamento. Le somme da rimborsare sono compensate d'ufficio con gli eventuali importi dovuti dal soggetto passivo al Comune a titolo di canone o di penalità o sanzioni per l'occupazione abusiva del suolo. La compensazione avviene con provvedimento notificato al soggetto passivo.

Articolo 73

Sanzioni

1. Per l'omesso o parziale pagamento contestato con avviso di accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della L. n. 160/2019 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30% del canone dovuto.
2. In caso di tardivo pagamento del canone entro 10 giorni dalla scadenza, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari al 5% dell'importo scaduto. Se il ritardo è compreso tra 11 e 30 giorni si applica la sanzione del 10% dell'importo scaduto. Oltre i 30 giorni di ritardo, fino alla notifica di avviso di accertamento esecutivo, si applica la sanzione pari al 20% dell'importo dovuto.
3. Sulle somme non versate o versate tardivamente sono dovuti gli interessi moratori nella misura legale prevista dall'art. 1284 del codice civile, rapportati ai giorni di ritardo nell'adempimento.
4. Per le occupazioni abusive si applica:

a) un'indennità pari al canone che sarebbe stato determinato, se l'occupazione fosse stata autorizzata, aumentata del 50% (cinquanta per cento);

b) una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 100% dell'indennità prevista dalla lettera a).

La sanzione è ridotta al venticinque per cento, se l'accertamento viene pagato entro 60 giorni dalla notifica. Il pagamento della sanzione, insieme all'indennità, è ammesso anche prima della notifica dell'avviso, a seguito del verbale di accertamento redatto da competente pubblico ufficiale e/o dagli accertatori di cui all'art. 1, comma 179, della L. n. 296/2006 o anche di invito dell'ufficio e, in tal caso, la sanzione è ridotta al dieci per cento. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione abusiva, che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5 e art. 23 di cui al D.Lgs. 30/04/92 n. 285 da parte degli organi della Polizia Municipale.

5. L'indennità di cui al comma 4 e le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792, della L. n. 160/2019.
6. Il Comune concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale vigente per le entrate tributarie.
7. E' fatta salva l'applicazione delle ulteriori sanzioni previste dai vigenti regolamenti comunali.

CAPO VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 74

Regime transitorio

1. Le autorizzazioni e le concessioni relative ai prelievi sostituiti ai sensi del comma 816, dell'articolo 1, della L.160/2019 non decadono con l'entrata in vigore del presente regolamento.
2. L'ufficio comunale competente provvederà all'esame della compatibilità delle previsioni del presente regolamento con quelle dei previgenti regimi autorizzatori e concessori. All'esito di tale istruttoria il responsabile del procedimento potrà:
 - a) procedere all'integrazione d'ufficio del titolo con le previsioni in relazione al canone dovuto secondo il presente regolamento;
 - b) procedere alla richiesta di ulteriore documentazione per l'integrazione del titolo con le previsioni in ordine al canone dovuto.
3. Gli importi acquisiti andranno ad essere scomputati dai nuovi importi dovuti.
4. I versamenti di competenza dell'anno 2021 effettuati con le previgenti forme di prelievo costituiscono acconto sui nuovi importi dovuti a titolo di canone unico calcolati in base al presente regolamento.

Articolo 75

Disposizioni finali

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.
2. Sono espressamente abrogati il Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), approvato con deliberazione del Consiglio comunale 30 marzo 2017, n. 46 e il Regolamento Imposta Comunale sulla pubblicità e diritto pubbliche affissioni, approvato con deliberazione del Consiglio comunale 20 novembre 1995 n. 304 e i relativi allegati.
3. È disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento fatta eccezione per le specifiche discipline regolamentari in materia di commercio su area pubblica, spettacoli viaggianti, mercati agricoli e concessione di suolo pubblico per l'esercizio dell'attività di ristoro all'aperto, a servizio di attività commerciali e artigianali e per attività occasionali svolte da operatori economici, le cui disposizioni hanno valore di norma speciale e in quanto tali prevalenti.
4. Il presente Regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2021.